

TAX & LEGAL NEWS



Numero 16/2019

IN QUESTO NUMERO

GIURISPRUDENZA

In caso di omonimia tra società rileva l'iscrizione al registro imprese

Sono indeducibili le consulenze infragruppo giudicate inesistenti

Non sono deducibili gli interessi passivi pagati dalla branch sottocapitalizzata alla casa madre

La holding non è tenuta a riaddebitare tutti i costi alle controllate

DOTTRINA

I soci non amministratori non possono dare esecuzione alle decisioni sociali

Scissione con aumento di capitale: non sempre serve la perizia

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

GIURISPRUDENZA

In caso di omonimia tra società rileva l'iscrizione al registro imprese

La Cassazione ha esaminato la controversia sorta tra due società di capitali aventi la stessa denominazione (contenente il cognome di alcuni dei soci). Secondo la suprema corte, *“tale conflitto va risolto avendo riguardo al momento in cui le società di capitali (...) sono iscritte nel registro delle imprese (ovvero, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della L. 580/1993, nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale, giusta l'articolo 100 disposizioni attuazione Codice Civile e l'articolo 27 DPR n. 581/1995”*.

Non è di pregio l'osservazione che anche la società iscritta successivamente ha tra i propri soci persone con il cognome adottato nella ragione sociale, così come non rilevano le eventuali operazioni precedenti di conferimento di ditte individuali con lo stesso nominativo; in tale caso *“l'obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall'art. 2564 c.c. a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non trova deroga nemmeno nella circostanza che detto inserimento sia legittimo e riguardi il cognome di imprenditore individuale la cui impresa sia stata conferita nella società, poiché anche in tale ipotesi la denominazione della società può essere liberamente formata (Cassazione 3 agosto 1987, n. 6678).”*

Cassazione, Sentenza 14.9.2019 n. 21403

DOTTRINA

I soci non amministratori non possono dare esecuzione alle decisioni sociali

L'articolo 2475, comma 1, del Codice Civile, ove dispone che la *“gestione dell'impresa [...] spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale”*, non consente allo statuto di attribuire a soci non amministratori il potere di dare diretta esecuzione a decisioni afferenti la gestione della società.

Conseguentemente, mentre devono ritenersi legittime le clausole statutarie che attribuiscono a soci non amministratori, come diritto collettivo ai sensi dell'articolo 2479 o come diritto particolare ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, del Codice Civile, poteri decisionali inerenti la gestione dell'impresa, devono considerarsi invece incompatibili con il disposto di legge le clausole statutarie che attribuiscono a soci non amministratori il diritto o il potere di dare diretta esecuzione alle decisioni gestionali assunte dagli aventi diritto.

Consiglio Notarile di Milano, Massima 17.9.2019 n. 183

IMPOSTE SUI REDDITI

GIURISPRUDENZA

Sono indeducibili le consulenze infragruppo giudicate inesistenti

La Commissione Regionale della Campania ha confermato la validità di un accertamento basato sulla contestazione di costi intercompany tra due società per servizi di consulenza immobiliare. Nonostante

l'esistenza di documenti formali (contratti e fatture), la commissione ha dato peso a elementi indiziari che supportano la tesi della mancata esistenza del costo. Sono indicative in questo senso le conclusioni raggiunte dai giudici: *“militano nel senso dell'inesistenza del costo, quali altrettanti indizi fondanti presunzioni gravi, precise e concordanti (per la gravità, avendosi presente che il fatto ignoto dell'inesistenza è raggiunta con ragionevole certezza probabilistica; con riguardo al requisito di gravità i fatti noti di cui in appresso non sono vaghi, ma ben determinati nella loro realtà; quanto alla concordanza, la pluralità di fatti noti converge nella dimostrazione dell'inesistenza del fatto ignoto, senza che emergano seri elementi in contrario), i seguenti fatti:*

- *anzitutto, l'esistenza effettiva di rapporti infragruppo, con possibilità connessa di pianificazione fiscale volta a caricare introiti su componenti del gruppo a più bassa contribuzione, quale è la Beta S.p.A. (cfr. controdeduzioni dell'Ufficio):*
- *l'esistenza del contratto di consulenza, non avente però alcuna data certa o elemento di esteriorizzazione all'esterno del gruppo:*
- *la documentazione del rapporto di consulenza, consistita soltanto nelle fatture anzidette e in una serie di "visti" su fatture direttamente intercorse tra fornitori di servizi (...) nonché pochi altri scarni elementi documentali e di corrispondenza.”*

Commissione Tributaria Regione Campania, Sentenza 17.5.2019 n. 4277/21/19

OPERAZIONI STRAORDINARIE

DOTTRINA

Scissione con aumento di capitale: non sempre serve la perizia

L'articolo 2506 ter, secondo comma, del codice civile, nella sua più recente formulazione prevede che *“Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata.”*

Secondo la Massima n. 182 del Consiglio Notarile di Milano, questo obbligo di menzione:

- non impone la redazione della relazione di stima in ogni ipotesi in cui all'esito della scissione il capitale della società beneficiaria venga aumentato; la relazione di stima è necessaria solo nei casi di scissione di società di persone a favore di beneficiaria società di capitali, nonché negli altri casi imposti dall'ordinamento, tra cui quello di imputazione a capitale del disavanzo "da concambio" nelle scissioni mediante incorporazione;
- non fa venir meno la facoltà di rinunciare, ai sensi dell'articolo 2506-ter, comma 4, alla redazione della relazione illustrativa degli amministratori; in tal caso, la menzione è effettuata nel progetto di scissione;
- non è applicabile al di fuori dei casi di scissione a favore di una società per azioni, stante l'espresso riferimento alla relazione di stima dell'articolo 2343 e la circostanza che la norma dà attuazione a quanto previsto dalla Direttiva CE 2009/101 (ora articolo 141 della Direttiva UE 2017/1132), con riferimento alle sole società per azioni.

Consiglio Notarile di Milano, Massima 17.9.2019 n. 182

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA

Non sono deducibili gli interessi passivi pagati dalla branch sottocapitalizzata alla casa madre

La Cassazione, con la Sentenza 19.9.2019 n. 23355, ha confermato la validità dell'operato dell'amministrazione finanziaria ed ha ritenuto legittime le riprese sulla deduzione degli interessi passivi pagati dalla branch italiana di una banca inglese alla propria casa madre. La motivazione dell'accertamento si basa sull'inerenza dei costi, posto che il patrimonio di riferimento della branch risulta inferiore a quello che sarebbe stato richiesto ad un operatore autonomo indipendente.

Secondo la Suprema corte, *"In presenza di una branch bancaria sottocapitalizzata, la deducibilità dei componenti negativi (compresi gli interessi passivi, per i quali l'art. 96, TUIR, reca una disciplina speciale), secondo i criteri dettati dall'art. 109, TUIR, impone di adottare dei correttivi che, nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha individuato in un "fondo di dotazione figurativo", con riferimento al quantum degli interessi passivi deducibili, e nell'esistenza (anch'essa figurativa ed ipotetica) di un patrimonio di vigilanza (parametrato all'ammontare delle linee di credito concesse)".*

Cassazione, Sentenza 19.9.2019 n. 23355

La holding non è tenuta a riaddebitare tutti i costi alle controllate

Secondo la pronuncia della Commissione tributaria regionale della Lombardia, una società holding non è tenuta a riaddebitare alle controllate estere tutti i costi sostenuti per la loro gestione. E' invece onere dell'Amministrazione analizzare le singole voci di costo e i relativi accordi contrattuali per evidenziare eventuali spese il cui mancato riaddebito giustifica un accertamento basato sulle regole del transfer pricing. Inoltre, nella fattispecie specifica, va data rilevanza del fatto che le perdite della società holding sono solo di natura fiscale, mentre il bilancio civilistico si chiude in utile anche grazie alla percezione di dividendi distribuiti dalle controllate estere.

Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sentenza 13.3.2019 n. 1190/11/2019